

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della pubblica istruzione

(BERLINGUER)

di concerto col Ministro del tesoro,  
del bilancio e della programmazione economica

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1999

---

Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione  
dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni  
con *handicap* sensoriali

---

ONOREVOLI SENATORI. -

### 1. *Quadro normativo*

Il presente disegno di legge si iscrive nel quadro normativo che, a partire dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ha definito l'autonomia delle istituzioni scolastiche, e che ha già visto l'entrata in vigore del regolamento sul cosiddetto «dimensionamento» delle istituzioni scolastiche con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, e della legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante: «Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi», nonché l'adozione da parte del Consiglio dei ministri del regolamento sull'autonomia didattica e organizzativa e sul trasferimento di competenze alle istituzioni scolastiche.

Tale quadro ha peraltro già registrato momenti di significativa implementazione con un progetto nazionale di sperimentazione dell'autonomia, adottato sulla base delle vigenti disposizioni in materia di sperimentazione degli ordinamenti didattici (articoli 276 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) adottato con la direttiva del Ministro della pubblica istruzione del 29 maggio 1998, n. 251, che la recente legge 20 gennaio 1999, n. 9, sull'elevazione dell'obbligo scolastico ha assunto come base per una ulteriore e più diffusa sperimentazione. Tale progetto è stato ritenuto prioritario dalla direttiva del Ministro della pubblica istruzione del 29 maggio 1998,

n. 252, che ha indicato, a norma dell'articolo 2 della citata legge n. 440 del 1997, i criteri generali per la ripartizione del Fondo da essa istituito.

### 2. *Significato e impatto sociale*

Da tutta la ricordata attività normativa e amministrativa si è sviluppata, in tutto il paese, una grande quantità di iniziative, tese a precostituire l'*humus* culturale, didattico e organizzativo sul quale, a decorrere dal 1° settembre 2000, si innesterà la piena attuazione del regime dell'autonomia. In tal modo si prepara il passaggio graduale al nuovo sistema.

È evidente che tale passaggio richiede l'impiego di risorse significative aggiuntive, anche al fine di una riqualificazione della spesa nelle sue possibili destinazioni.

L'articolo 21 della citata legge n. 59 del 1997 prevede, tra gli altri interventi, il riordino degli istituti atipici di cui alla parte I, titolo II, capo III del predetto testo unico approvato con il citato decreto legislativo n. 297 del 1994. Il relativo regolamento, già predisposto dal Ministero della pubblica istruzione, potrà peraltro iniziare il suo *iter* ufficiale solo quando il regolamento fondamentale, quello sull'autonomia didattica e organizzativa, sarà stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Uno dei compiti fondamentali dei predetti istituti, una volta riformati, sarà quello di fornire alle scuole i supporti professionali, didattici, tecnologici e metodologici adatti ad affrontare gli specifici problemi connessi ai *deficit* sensoriali, in modo da garantire il successo formativo degli alunni che ne sono

affetti. L'esperienza di oltre due decenni di integrazione ha infatti dimostrato che, col dovuto supporto scientifico, tecnologico ed operativo, i *deficit* sensoriali non impediscono l'apprendimento; in molti casi, si sviluppano capacità alternative e compensative che rendono possibile il normale svolgimento sia della vita affettiva e di relazione sia della vita lavorativa.

La stessa esperienza ha però dimostrato che la distribuzione degli alunni con *handicap* sensoriali in tutte le scuole ordinarie non facilita la realizzazione di interventi mirati, rispondenti ai bisogni specifici del singolo ragazzo. Può succedere che la scuola non abbia i supporti didattici specifici; o che l'insegnante specializzato per il sostegno non abbia la preparazione e l'esperienza necessarie a sostenere l'integrazione di un allievo con un *deficit* sensoriale. È il caso, ad esempio, dell'insegnamento ai ragazzi non vedenti, del greco, che richiede da parte dell'insegnante disciplinare nozioni non solo del linguaggio *braille*, ma delle particolari applicazioni che esso ha per la specifica materia; o del ragazzo sordo che abbia bisogno di un apposito «mediatore» della comunicazione.

In verità, sia per l'uno che per l'altro caso, la casualità dell'assegnazione dell'insegnante di sostegno, che avviene secondo le graduatorie vigenti, non assicura l'intervento del personale in possesso delle specifiche competenze necessarie.

Tutto ciò diventa ancor più grave nel caso di allievi con *deficit* multipli, per i quali è necessario personale in possesso di specifiche competenze professionali, da affiancare ai colleghi curricolari, integrandone le attività.

È evidente che non è possibile dotare tutte le scuole delle competenze e dei sussidi didattici e tecnologici adeguati a qualsiasi tipologia di *handicap*, ma occorre impiegare le competenze corrispondenti ai bisogni caso per caso. Solo in questo modo si può favorire una vera integrazione scolastica.

Il quadro delineato dal regolamento dell'autonomia didattica e organizzativa, all'interno del quale le scuole potranno tra l'altro progettare e realizzare interventi personalizzati, collegarsi in rete per la soluzione di specifici problemi, reclutare a termine personale per specifici progetti, concludere accordi e convenzioni con altri istituti e realtà sociali, offre sufficiente flessibilità per pensare alla realizzazione di un servizio, offerto all'intero territorio nazionale, per fare fronte al problema dell'integrazione dei ragazzi con *handicap* sensoriali. Ciò consentirà ai docenti di disporre di materiali e strumenti adeguati, di centri di formazione e scientifici tali da poter affrontare anche i problemi più difficili e all'amministrazione scolastica di non disperdere in mille rivoli le necessarie risorse.

### 3. Finanziamento e disponibilità di risorse

Il disegno di legge ha lo scopo di rifinanziare, anche se parzialmente, il Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, le cui disponibilità hanno fino ad oggi supportato il processo di avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Le finalità del Fondo sono dettagliatamente individuate dalla stessa legge n. 440 del 1997.

Il disegno di legge, per la parte relativa agli interventi in favore degli alunni con *handicap* sensoriali, ha lo scopo di finanziare gli interventi in esso previsti avvalendosi dell'esperienza degli istituti che nel nostro paese si sono tradizionalmente occupati dell'educazione dei ragazzi e degli adulti con *deficit* sensoriale e che hanno accumulato esperienze e conoscenze che sarebbe grave disperdere. Il riordino, che sarà al più presto realizzato con l'apposito regolamento di attuazione dell'articolo 21 della citata legge n. 59 del 1997, in assenza di adeguate risorse economiche, sarebbe infatti sicuramente insufficiente a realizzare gli obiettivi sopra illustrati.

Il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli inter-

venti perequativi sembra essere lo strumento ideale per individuare le priorità e destinare le risorse disponibili, sulla base di direttive del Ministro, volte a realizzare interventi flessibili e mirati nel quadro dell'autonomia e finalizzati all'integrazione.

Le risorse che il disegno di legge destina agli interventi - considerato che il numero di non vedenti, ipovedenti e sordi frequentanti le scuole statali nell'anno scolastico 1997-1998 assomma a complessive 8.138 unità - sono pienamente adeguate agli obiettivi che esso si prefigge anche perchè

non sono sostitutivi, ma aggiuntivi rispetto agli altri interventi che lo Stato e gli enti locali già sostengono per l'integrazione. Il finanziamento sarà comunque contenuto entro il limite stabilito dall'articolo 2.

La copertura finanziaria del provvedimento è data mediante utilizzazione delle residue disponibilità degli accantonamenti iscritti nella Tabella A, voci Ministero della pubblica istruzione e Presidenza del Consiglio dei ministri, allegata alla legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999).

## RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge in esame prevede che gli istituti atipici, una volta riordinati, abbiano tra i compiti fondamentali quello di fornire alla scuola i supporti professionali, didattici, tecnologici e metodologici adatti ad affrontare gli specifici problemi connessi ai *deficit* sensoriali.

Gli alunni con *deficit*, nell'anno scolastico 1997-1998, risultano essere 8.138, di cui 5.709 con *handicap* uditivo (pari al 5 per cento del totale degli alunni H) e 2.429 con *handicap* visivo (pari al 3 per cento degli alunni H).

Gli stanziamenti previsti, di lire 13.741 milioni per il 1999, lire 25.369 milioni per il 2000, lire 21.273 milioni per il 2001, sono stati determinati in relazione alle seguenti esigenze:

1) Corsi di alta qualificazione sull'*handicap* sensoriale: n. 100 corsi per 20 docenti = 2.000 docenti. Costo per ciascun corso: lire 18 milioni. Costo complessivo: lire 1.800 milioni, da ripartire in ragione di lire 600 milioni per il 1999, lire 600 milioni per il 2000 e lire 600 milioni per il 2001.

2) Progetti nazionali da affidare agli istituti atipici per la produzione di sussidi didattici per un totale di lire 7.000 milioni per il 1999, lire 7.000 milioni per il 2000 e lire 7.000 milioni per il 2001 anche in convenzione con le associazioni dei disabili sensoriali. In tale somma è compresa la distribuzione dei sussidi medesimi alle istituzioni scolastiche interessate.

3) Progetti specifici per la qualificazione dell'offerta formativa delle scuole autonome che realizzano l'integrazione: n. 2.476 progetti circa per un totale di lire 37.140 milioni, di cui lire 5.940 milioni per il 1999, lire 17.527 milioni per il 2000 e lire 13.673 milioni per il 2001. Costo medio per ciascun progetto: lire 15 milioni.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440 è incrementato della somma di lire 13.741 milioni per il 1999, lire 25.369 milioni per il 2000 e lire 21.273 milioni a decorrere dal 2001, di cui lire 13.000 milioni a decorrere dall'anno 1999 destinati al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con *handicap* sensoriali.

2. Gli interventi per gli alunni con *handicap* sensoriali di cui al comma 1 sono destinati prioritariamente alla realizzazione della riforma delle scuole e degli istituti a carattere atipico di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e alla realizzazione degli interventi da questi programmati. Eventuali risorse residue sono destinate al finanziamento di interventi realizzati ai sensi del comma 3.

3. Fino alla data di entrata in vigore della riforma di cui al comma 2 e all'insediamento dei nuovi organi di gestione degli istituti di cui al medesimo comma, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad utilizzare in tutto o in parte le disponibilità per gli interventi in favore degli alunni con *handicap* sensoriale di cui al comma 1 per finanziare progetti di integrazione scolastica degli alunni e di formazione del personale docente, anche nell'ambito di sperimentazioni dell'autonomia didattica ed organizzativa attivate ai sensi degli articoli da 278 a 281 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in attesa della definitiva attuazione del dimensionamento delle istituzioni scolastiche e dell'attribuzione ad esse dell'autonomia ai sensi del regolamento recante nor-

me per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233. Tali progetti sono predisposti e realizzati dalle istituzioni scolastiche anche in collegamento con le scuole e gli istituti di cui al comma 2 attualmente funzionanti, i quali possono a tal fine promuovere i necessari accordi.

4. Le risorse destinate agli interventi in favore degli alunni con *handicap* sensoriali di cui al presente articolo sono aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente destinate all'integrazione scolastica.

#### Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione quanto a lire 13.741 milioni per l'anno 1999, lire 17.869 milioni per l'anno 2000 e lire 13.773 milioni per l'anno 2001 e l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri quanto a lire 7.500 milioni per l'anno 2000 e lire 7.500 milioni per l'anno 2001.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

